

ALLEGATO A

TITOLO

Limiti di cattura (articolo 6)

1. Per ogni giornata di pesca si applicano i seguenti limiti di cattura:

- a) salmonidi 5 capi (1)
- b) persico trota 6 capi
- c) persico reale 5 capi
- d) luccio 1 capo
- e) orata 5 capi
- f) spigola 5 capi
- g) ombrina 5 capi
- h) cheppia 2 capi
- i) anguilla 10 capi

2. È vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quella indicata, misurata dall'apice del muso fino alla estremità della pinna caudale, e nei periodi a fianco riportati:

- a) salmonidi centimetri 22; dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio;
- b) luccio centimetri 60; dal 1 gennaio al 31 marzo;
- c) carpa centimetri 35; dal 15 maggio al 30 giugno;
- d) persico trota centimetri 30; dal 1 maggio al 30 giugno;
- e) persico reale centimetri 20; dal 1 aprile al 30 giugno;
- f) anguilla centimetri 35;
- g) barbo centimetri 18;
- h) cefalo o muggine centimetri 20;
- i) rombo centimetri 25;
- l) spigola centimetri 30;
- m) cheppia o alosa dal 1 aprile al 30 giugno;
- n) orata e ombrina centimetri 25.

3. È fatto divieto di catture di anguille di lunghezza superiore a centimetri 60;

4. Fatto salvo quanto previsto nei commi 1, 2, 3 ciascun pescatore non può asportare più di 5 chilogrammi complessivi di pesce al giorno, indipendentemente dalle singole specie e dalla zona di cattura. Tale limite complessivo di peso può essere superato solo con l'ultimo esemplare catturato.

5. Alla limitazione di cui al comma 4 non concorrono le specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione individuate nel piano regionale per la pesca nelle acque interne.

Note

1. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2019 n. 30/R, art. 1.